



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Val d'Elsa – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa – Tavarnelle Val di Pesa

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza dirigenziale n. 8 del 11/01/2018

OGGETTO: DEROGA AL DIVIETO DI SOSTA IN SAN CASCAIANO VAL DI PESA VAI BORGO SARCHIANI CIVICI 96/98 DAL GIORNO 29.1.2018 AL 28.2.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista l'istanza del sig. **Raffaello Montecchi** nato a Firenze il 23.05.1953 e residente a San Casciano in Val di Pesa in via Sorripa 52, legale rappresentante della ditta Montecchi Zato s.n.c., tesa ad ottenere dei provvedimenti di Traffico per poter eseguire lavori edili con sosta di un automezzo, di cui al parere n.05/2018 dell'Ufficio Pronto Intervento, in via Borgo Sarchiani 98/96, che prevedono la deroga del divieto di sosta per un autocarro, dal giorno 29/01/2018 al giorno 28.01.2018;

- Ritenuto dover provvedere in merito al fine di tutelare la pubblica incolumità, la circolazione stradale, pedonale ed il patrimonio comunale,
- Visti gli artt. 6 e 7 del D.L.vo. 30.4.92 n. 285;
- Visto l'art. 107 comma 3° del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e l'art. 14 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino;
- Visto il Decreto n. 6 del 29.12.2017 con il quale il Presidente dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino ha nominato il Responsabile del Servizio Polizia Locale nella persona del Per. Agr. *Massimo Zingoni*;

ORDINA

Per i motivi sopra esposti nel Comune di SAN CASCAIANO IN VAL DI PESA:

la deroga al divieto di sosta in Via Borgo Sarchiani numeri civici 98/96, dal giorno 29/01/2018 al giorno 28/02/2018;

DEROGA AL DIVIETO DI SOSTA PER LO STAZIONAMENTO DI UN AUTOCARRO TIPO DAILY IVECO TARGATO FM232GB O IN ALTERNATIVA NISSAN TARGATO EP243RV;

PEDONI LATO OPPOSTO;

VENGA GARANTITO L' ACCESSO ALLE ABITAZIONI ADIACENTI AI NUMERI CIVICI 98/96 DELLA STESSA VIA BORGO SARCHIANI;

VENGA BEN SEGNALATO A NORMA L'AUTOCARRO IN SOSTA.

VENGA LASCIATA LIBERA LA CORSIA DI MARCIA DESTINATA ALLA NORMALE CIRCOLAZIONE VEICOLARE.

VENGA IN OGNI CASO GARANTITO E ASSICURATO IL PASSAGGIO DEI MEZZI DI SOCCORSO IN EMERGENZA COMPRESO FORZE DI POLIZIA.

Vengano rimossi e ripristinati a termine dei lavori, di ogni giorno lavorativo, a regola d'arte, i para pedonali in acciaio presenti nell'area interessata al cantiere.

La segnaletica comprendente n.2 cartelli di pedoni lato opposto in entrambi i sensi di marcia dovrà essere apposta dal richiedente nei termini di Legge.

Vengano rispettate e messe in atto tutte le norme del CdS e del rispettivo regolamento di attuazione al tipo di autorizzazione richiesta.



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Val d'Elsa – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa – Tavarnelle Val di Pesa

Tutta la segnaletica da porre in opera, sia per quanto attiene la regolamentazione del senso unico alternato, sia per quanto attiene il presegnalamento di un cantiere, al fine di limitare i disagi alla circolazione stradale, nonché per il posizionamento dei segnali indicanti il senso unico alternato, pedoni lato opposto, ed eventuali transenne, **sarà a carico del richiedente.**

E' fatto obbligo per l'impresa esecutrice dei lavori osservare ogni cautela possibile onde evitare pericolo per la sicurezza stradale ed in particolare dovranno essere osservate le norme previste dagli artt. 30,31,36 del D.P.R. 495/92. Il transito dovrà essere regolato secondo quanto previsto dal comma 3° lettera b dell'art. 42 D.P.R. 495/92. (transito alternato regolato da movieri) e dovrà essere data apposita informazione ai cittadini.

I divieti e gli obblighi saranno resi noti al pubblico con l'apposizione di idonea segnaletica a carico del richiedente;

Il predetto provvedimento sarà opportunamente pubblicato all'albo pretorio del Comune di San Casciano VP e risulterà immediatamente esecutivo.

Tutti gli appartenenti ai Corpi di cui all'art. 12 del D.L.vo 30/04/1992 N°285, sono incaricati del controllo sull'osservanza delle norme prescritte. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

A norma dell'art. 3 comma 4° della Legge 7/08/1990 N°241, si avverte che, in applicazione della Legge 06/12/1971 N° 1034, chiunque ne abbia interesse, potrà presentare ricorso avverso la presente Ordinanza, entro sessanta giorni dalla pubblicazione al T.A.R. della Toscana, ovvero ricorso gerarchico presso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni dalla stessa data.

I trasgressori saranno puniti a termine di Legge

Li, 11/01/2018

IL RESPONSABILE
ZINGONI MASSIMO / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)